



10 OTT. 2017

L'anno duemiladiciassette, addì **10 ottobre** alle ore 15.30, a seguito di regolare convocazione trasmessa con nota prot. n. 0076873 del 5 ottobre 2017, nell'Aula Organi Collegiali si è riunito il Senato Accademico per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

.....o m i s s i s .....

**Sono presenti:** il Rettore, prof. Eugenio Gaudio, Presidente ed i componenti del Senato Accademico: prof. Renato Masiani, Pro Rettore Vicario, prof. Enzo Lippolis, prof.ssa Maria Rosaria Torrisci, prof. Sergio Fucile, prof.ssa Rita Cerutti, prof.ssa Alessandra Zicari, prof. Augusto Desideri, prof. Stefano Catucci, prof. Giuseppe Piras, prof.ssa Stefania Portoghesi Tuzi, prof.ssa Beatrice Alfonzetti, prof.ssa Claudia Ciancaglini, prof.ssa Maria Carmela Benvenuto, prof. Paolo Mataloni, prof. Stefano Biagioni, prof. Emilio Nicola Maria Cirillo, prof.ssa Caterina De Vito, prof. Giorgio De Toma, prof. Claudio Letizia, prof. Marco Biffoni, prof. Enrico Elio Del Prato, prof. Augusto D'Angelo, prof. Mauro Rota, i Rappresentanti del personale: Tiziana Germani, Carlo D'Addio, Pietro Maioli, Maria Rita Ferri, Stefano Marotta e i Rappresentanti degli studenti: Alessio Folchi, Angelo Carlini, Alessandro Cofone, Maria Giacinta Bianchi, Tiziano Pergolizzi.

**Assistono:** il Direttore Generale, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di Segretario, i Presidi: prof. Giuseppe Ciccarone, prof. Paolo Ridola, prof. Antonio D'Andrea, prof. Anna Maria Giovenale, prof. Giancarlo Bongiovanni, prof. Vincenzo Nesi, prof. Stefano Pietro Luigi Asperti, prof.ssa Raffaella Messinetti, prof. Massimo Volpe, prof. Vincenzo Vullo, prof. Paolo Teofilatto, il Direttore della Scuola degli Studi Avanzati: prof.ssa Irene Bozzoni, dott.ssa Francesca Rossetti rappresentante assegnisti/dottorandi e i Prorettori: prof. Teodoro Valente, prof. Gianni Orlandi, prof.ssa Tiziana Pascucci, il Consigliere: prof. Antonello Biagini.

**Assenti:** il Rappresentanti degli studenti Francesco Mosca.

**Il Presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita ed apre la seduta.**

.....o m i s s i s .....



Senato  
Accademico

Seduta del

10 OTT. 2017

## REVISIONE DEL REGOLAMENTO ELETTORALE DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA DEL COLLEGIO DEI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO

Il Presidente sottopone al Senato Accademico la seguente relazione predisposta dall'Area Affari Istituzionali.

Si ricorda che con D.R. n. 1845 del 26.07.2017 è stato emanato il nuovo Regolamento del Collegio dei Direttori di Dipartimento.

L'art. 23, terzo comma, dello Statuto e l'art. 1, terzo comma, del richiamato Regolamento prevedono tra l'altro che "Il Collegio elegge al suo interno [...] un Vice-presidente [...] secondo il Regolamento approvato dal Senato Accademico".

Pertanto, è emersa l'esigenza di revisionare il Regolamento elettorale del Presidente e della Giunta del Collegio dei Direttori di Dipartimento, emanato con D.R. n.2979 del 28.09.2015, mediante l'introduzione di un nuovo Titolo I-bis - contenente l'art. 10-bis- finalizzato a disciplinare l'elezione del Vice-presidente.

Appare, altresì, opportuno modificare l'art. 7, quarto comma, del Regolamento elettorale *de quo* sostituendo l'espressione "il maggior numero di voti" con l'espressione "la maggioranza dei voti" in modo da uniformare il testo all'art. 1, comma 1.

L'argomento avente ad oggetto la proposta di revisione è stato affrontato durante la Giunta del Collegio tenutasi l'11 settembre u.s., con approvazione all'unanimità, e comunicato durante la seduta del Collegio dei Direttori di Dipartimento del 18 settembre u.s..

Il Presidente, tutto ciò rappresentato, invita il Senato Accademico a deliberare in merito al nuovo Regolamento elettorale del Presidente, del Vice-presidente e della Giunta del Collegio dei Direttori di Dipartimento, allegato quale parte integrante.

Allegato parte integrante:

- nuovo Regolamento elettorale del Presidente, del Vice-presidente e della Giunta del Collegio dei Direttori di Dipartimento.

Allegati in visione:

- Regolamento del Collegio dei Direttori di Dipartimento;  
- vigente Regolamento elettorale del Presidente e della Giunta del Collegio dei Direttori di Dipartimento.

AREA AFFARI ISTITUZIONALI  
Settore di Affari Istituzionali e Commissioni  
Il Capo Settore  
Dott. Sara Maria Colagiovanni

AREA AFFARI ISTITUZIONALI

AFFARI SOCIALI E STRUTTURE DECENTRATE  
UFFICIO  
Il CAPO UFFICIO

AREA AFFARI ISTITUZIONALI  
UFFICIO  
Il DIRETTORE



.....O M I S S I S.....

**DELIBERAZIONE N. 244/17**

**IL SENATO ACCADEMICO**

10 OTT. 2017

- Visto lo Statuto dell'Ateneo emanato con D.R. n.3689 del 29.10 2012, ed in particolare, l'art. 23;
- Visto il Regolamento elettorale del Presidente e della Giunta del Collegio dei Direttori di Dipartimento emanato con D.R. n.2979 del 28.09.2015;
- Visto il Regolamento del Collegio dei Direttori di Dipartimento emanato con D.R. n. 1845 del 26.07.2017, in particolare l'art. 1, terzo comma, il quale prevede che *"Il Collegio elegge al suo interno [...] un Vice-presidente [...] secondo il Regolamento approvato dal Senato Accademico"*;
- Considerato l'opportunità di procedere alla revisione del vigente Regolamento elettorale del Presidente e della Giunta del Collegio dei Direttori di Dipartimento, mediante l'introduzione di un nuovo Titolo I-bis -contenente l'art. 10-bis-finalizzato a disciplinare l'elezione del Vice-presidente;
- Tenuto conto che l'argomento avente ad oggetto la proposta di revisione del Regolamento elettorale del Presidente e della Giunta del Collegio dei Direttori di Dipartimento, è stato affrontato durante la Giunta del Collegio tenutasi l'11 settembre u.s., con approvazione all'unanimità, e comunicato durante la seduta del Collegio dei Direttori di Dipartimento del 18 settembre u.s.;
- Considerata, inoltre, l'opportunità di modificare l'art. 7, quarto comma, del Regolamento elettorale *de quo* sostituendo l'espressione "il maggior numero di voti" con l'espressione "la maggioranza dei voti" in modo da uniformare il testo all'art. 1, comma 1;
- Letta la relazione istruttoria;
- Tenuto conto di quanto delle osservazioni formulate nel corso del dibattito;
- Presenti e votanti 34: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal Rettore, dal Pro Rettore Vicario e dai Senatori: Lippolis, Torrisi, Fucile, Cerutti, Zicari, Desideri, Catucci, Piras, Portoghesi Tuzi, Alfonzetti, Ciancaglini, Benvenuto, Mataloni, Biagioni, Cirillo, De Vito, De Toma, Letizia, Biffoni, Del Prato, D'Angelo, Rota, Germani, D'Addio, Maioli, Ferri, Marotta, Folchi, Carlini, Cofone, Bianchi, Pergolizzi

**DELIBERA**

di approvare il nuovo Regolamento elettorale del Presidente, del Vice-presidente e della Giunta del Collegio dei Direttori di Dipartimento con la seguente integrazione:

- alla fine dell'art. 10-bis 2 aggiungere che il Vice-presidente deve appartenere ad una Macroarea scientifico-disciplinare diversa da quella del Presidente del Collegio.

5.1



SAPIENZA  
UNIVERSITÀ DI ROMA

Senato  
Accademico

Seduta del

10 OTT. 2017

- **Alla fine dell'art. 10-bis 2 aggiungere che il Vice-presidente deve appartenere ad una Macroarea scientifico-disciplinare diversa da quella del Presidente del Collegio.**

**Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.**

**IL SEGRETARIO**  
**Carlo Musto D'Amore**

**IL PRESIDENTE**  
**Eugenio Gaudio**

.....O M I S S I S.....



**Collegio dei Direttori di Dipartimento**  
**Regolamento elettorale del Presidente, del Vice-presidente e della Giunta**

**Titolo I**  
**Elezioni Presidente del Collegio**

**ART. 1 Indizione delle elezioni**

1.1- Il Presidente del Collegio è eletto, tra i membri del Collegio, con la maggioranza dei voti espressi dai componenti il Collegio, dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto per un solo ulteriore mandato consecutivo.

1.2- L'inizio del mandato coincide generalmente con l'inizio dell'anno accademico.

1.3- Le elezioni sono indette con decreto rettorale nei tre mesi che precedono l'inizio dell'anno accademico e la relativa comunicazione viene diffusa, tramite posta elettronica, a tutto l'elettorato attivo interessato e mediante pubblicazione sul sito *web* della Sapienza (pagina del Collegio).

1.4- Il decreto rettorale dovrà indicare la data della consultazione elettorale e i nominativi dei componenti la Commissione elettorale, proposti con delibera della Giunta.

1.5- Qualora la scadenza del mandato del Presidente si sovrapponga a quella di uno o più Direttori di Dipartimento, il mandato del Presidente è prorogato sino al 20 novembre dell'anno di riferimento, in modo da garantire la partecipazione di tutti i Direttori al procedimento elettorale.

1.6- La procedura elettorale è gestita dal decano del Collegio dei Direttori di Dipartimento e, in analogia con quanto previsto per altri organi collegiali di Governo, può svolgersi anche in modalità elettronica.

**ART. 2 Corpo elettorale**

2.1- L'elettorato attivo e passivo è costituito dai direttori di dipartimento.

**ART. 3 Composizione della Commissione elettorale**

3.1- La Commissione elettorale per l'elezione del Presidente del Collegio, nominata con decreto rettorale, è composta da un Presidente e un membro scelti tra i docenti della Sapienza che non siano direttori di dipartimento e da un segretario scelto tra il personale della Segreteria del Collegio ovvero di altro ufficio dell'amministrazione.

3.2- Alternativamente, la Commissione elettorale potrà essere composta da personale tecnico-amministrativo nel seguente modo: Presidente (il responsabile della Segreteria del Collegio) ed altri due componenti, di cui uno con funzioni di



segretario, scelti tra il personale della Segreteria del Collegio ovvero di altro ufficio dell'amministrazione.

3.3- L'ufficio di Presidente, di membro e di segretario è obbligatorio. In caso di impedimento di uno o più componenti questi vengono sostituiti dai tre membri supplenti indicati nel decreto rettorale.

3.4- Le funzioni di Presidente, in caso di temporanea assenza, sono esercitate dal vice-Presidente nominato dal Presidente stesso.

#### **ART. 4 Presentazione delle candidature**

4.1- Successivamente all'emanazione del decreto rettorale di cui all'art.1, è data facoltà ai direttori di far pervenire la propria candidatura alla Segreteria del Collegio di norma fino al decimo giorno precedente la tornata elettorale. Delle candidature presentate si dà diffusione tramite posta elettronica a tutto l'elettorato attivo interessato, nonché mediante pubblicazione sul sito *web* della Sapienza (pagina del Collegio).

4.2- La mancata ricezione del messaggio di cui al comma 1 non costituisce motivo di nullità dell'avviso.

4.3- La propaganda elettorale può essere effettuata nel periodo intercorrente tra la data dell'emanazione del decreto rettorale di cui all'art.1 e le ore 14,00 del giorno che precede quello della consultazione elettorale.

4.4- Colui che viene eletto, anche nel caso in cui non abbia presentato la propria candidatura, dovrà rendere dichiarazione di accettazione dell'avvenuta elezione entro il quinto giorno successivo a quello della pubblicazione dei risultati elettorali.

#### **ART. 5 Operazioni di voto e compiti della Commissione elettorale**

5.1- La Commissione elettorale si insedia, di preferenza, in locali di pertinenza del Rettorato e costituisce il seggio nell'ora che precede l'apertura dello stesso.

5.2- Essa procede, quindi, alle operazioni preparatorie delle votazioni e provvede a vistare un congruo numero di schede.

5.3- Le operazioni di voto si svolgono la mattina nel giorno indicato nel decreto rettorale che indice le elezioni e preferibilmente tra le ore 9,00 e le ore 13,00.

5.4- Le operazioni del seggio elettorale sono valide sempreché risultino presenti almeno due componenti, tra i quali il Presidente o il vice-Presidente.

5.5- Qualora tutti gli aventi diritto risultino aver votato prima dello scadere dell'ora prestabilita per la chiusura del seggio, il Presidente può senz'altro procedere all'espletamento delle operazioni conclusive.



#### **ART. 6 Modalità di voto**

6.1- Al seggio possono accedere, successivamente all'insediamento della Commissione, solo gli elettori iscritti ad esso e il personale della Segreteria del Collegio.

6.2- Ogni elettore ha diritto ad esprimere una sola preferenza nominativa con l'indicazione del cognome e, in caso di omonimia, anche del nome del candidato. Se ulteriormente necessario può essere indicata la data di nascita.

6.3- Sono dichiarate nulle le schede che non consentono la chiara identificazione del candidato prescelto, ovvero contengono modalità di identificazione del candidato diverse da quelle indicate nel comma precedente.

#### **ART. 7 Termine delle votazioni, chiusura del seggio e scrutinio**

7.1- Le votazioni terminano all'ora prestabilita ed indicata nella convocazione inviata al corpo elettorale, o anticipatamente se si verifica l'eventualità prevista dall'art.5 co.5.

7.2- Immediatamente dopo la chiusura del seggio si procede al computo delle schede votate.

7.3- Dopo aver accertato il raggiungimento del *quorum* di cui al successivo art.8, la Commissione effettua lo scrutinio delle schede e redige processo verbale da cui devono risultare il numero degli aventi diritto al voto, il numero dei votanti e il numero dei voti ricevuti da ciascuno dei candidati.

7.4- Risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto la maggioranza dei voti.

#### **ART. 8 Quorum**

8.1- Le votazioni sono valide se vi abbia preso parte almeno il 30% (arrotondato all'unità immediatamente superiore) della totalità degli aventi diritto.

8.2- Nel caso in cui ciò non avvenga, l'elezione viene nuovamente indetta sino al raggiungimento del quorum di cui al comma precedente.

#### **ART. 9 Pubblicità dei risultati elettorali, ricorsi e proclamazione**

9.1- I risultati elettorali, sono resi pubblici, tramite posta elettronica, nonché mediante pubblicazione sul sito *web* della Sapienza (pagina del Collegio) entro dieci giorni dalla proclamazione dell'eletto.

9.2- Entro tre giorni successivi alla data delle votazioni può essere proposto ricorso (in opposizione) alla Commissione Elettorale, che decide entro tre giorni dal termine di presentazione, sentito il primo firmatario di essi.

9.3- Avverso la pronuncia della Commissione Elettorale, entro ulteriori tre giorni può essere proposto ricorso (gerarchico improprio) al Senato Accademico che si pronuncia in via definitiva nella prima seduta utile.



9.4- Il Rettore proclama l'eletto alla carica di Presidente del Collegio con proprio decreto entro i cinque giorni successivi alla scadenza dei termini previsti dai commi precedenti per la proposizione dei ricorsi ovvero per la pronuncia degli organi competenti a decidere sui ricorsi stessi.

#### **ART. 10 Esercizio del mandato**

10.1- L'inizio del mandato coincide generalmente con l'inizio dell'anno accademico.

10.2- Nel caso in cui il Presidente cessi a vario titolo nel corso del triennio, verranno indette nuove elezioni.

10.3- Colui che verrà eletto terminerà lo scorcio di anno accademico dell'uscente e svolgerà il successivo mandato, ovvero cesserà anticipatamente in coincidenza con la scadenza del mandato come direttore di dipartimento e potrà essere eventualmente rieletto per un secondo mandato.

### **Titolo I-bis**

#### **Elezione del Vice-presidente del Collegio**

#### **ART. 10-bis Vice-presidente: elezione, funzioni, durata ed esercizio del mandato**

10-bis.1- Il Vice-presidente del Collegio è eletto, a scrutinio segreto, tra i membri del Collegio, con la maggioranza dei voti espressi dai componenti il Collegio.

10-bis.2- L'elettorato attivo e passivo è costituito dai direttori di dipartimento.

10-bis.3- Le elezioni sono indette con decreto rettorale nei tre mesi che precedono l'inizio dell'anno accademico e la relativa comunicazione viene diffusa, tramite posta elettronica, a tutto l'elettorato attivo interessato e mediante pubblicazione sul sito web della Sapienza (pagina del Collegio).

10-bis.4- Il decreto rettorale indica la data della consultazione elettorale e i nominativi dei componenti la Commissione elettorale, proposti con delibera della Giunta.

10-bis.5- Qualora la scadenza del mandato del Vice-presidente si sovrapponga a quella di uno o più Direttori di Dipartimento, il mandato del Vice-presidente è prorogato sino al 20 novembre dell'anno di riferimento, in modo da garantire la partecipazione di tutti i Direttori al procedimento elettorale.

10-bis.6- La procedura elettorale è gestita dal Presidente del Collegio dei Direttori di Dipartimento o, in caso di sovrapposizione con la scadenza di mandato del Presidente, dal Decano del Collegio e, in analogia con quanto previsto per altri organi collegiali di Governo, può svolgersi anche in modalità elettronica.

10-bis.7- Si applicano gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del presente Regolamento.

10-bis. 8- Il Rettore proclama l'eletto con proprio decreto.





10-bis.9- Il Vice-presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento e svolge tutte le funzioni a lui delegate.

10-bis.10- Il Vice-presidente dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto per un solo ulteriore mandato consecutivo.

10-bis.11- L'inizio del mandato coincide generalmente con l'inizio dell'anno accademico.

10-bis.12- Nel caso in cui il Vice-presidente cessi a vario titolo nel corso del triennio, si procederà ad una nuova elezione.

10-bis.13- Colui che verrà eletto terminerà lo scorcio di anno accademico dell'uscente e svolgerà il successivo mandato, ovvero cesserà anticipatamente in coincidenza con la scadenza del mandato come direttore di Dipartimento e potrà essere eventualmente rieletto per un secondo mandato.

## **Titolo II Elezione della Giunta**

### **ART. 11 Indizione delle elezioni**

11.1- L'elezione dei componenti la Giunta avviene in seno alle singole macro-aree scientifico-disciplinari in cui si articola il Collegio e raggruppano i dipartimenti affini per metodologia ed obiettivi didattico-scientifici generali, come previsto dall'art. 10 comma 10 e dall'art. 19, comma 2 lett. b) dello Statuto dell'Ateneo.

11.2- Le elezioni sono indette, con decreto rettorale, nei due mesi che precedono la cessazione dal mandato di uno o più componenti la Giunta.

11.3- Qualora la scadenza del mandato di uno o più componenti della Giunta si sovrapponga a quella di uno o più Direttori di Dipartimento, il mandato dei predetti componenti è prorogato sino al 20 novembre dell'anno di riferimento, in modo da garantire la partecipazione di tutti i Direttori al procedimento elettorale.

11.4- Nell'ipotesi di cessazione per motivi diversi dalla naturale scadenza del mandato, le elezioni dovranno essere indette non oltre i due mesi successivi.

11.5- Il mandato si ritiene concluso al termine dei tre anni dall'elezione o anticipatamente in coincidenza con la scadenza del mandato come Direttore del Dipartimento.

11.6- I componenti di Giunta durano in carica tre anni accademici e possono essere rieletti per un solo ulteriore mandato consecutivo.

11.7- La comunicazione dell'indizione delle elezioni viene diffusa tramite posta elettronica a tutto l'elettorato attivo interessato e mediante pubblicazione sul sito *web* della Sapienza (pagina del Collegio).

11.8- Il decreto rettorale dovrà indicare la o le macro-area/e scientifico-disciplinare/i coinvolta/e nella procedura elettorale, le relative strutture dipartimentali



coinvolte, la data della consultazione elettorale e i nominativi dei componenti la Commissione elettorale proposti con delibera della Giunta.

11.9- La procedura elettorale è gestita dal Presidente del Collegio dei Direttori di Dipartimento o da altro docente non facente parte dell'elettorato passivo.

#### **ART. 12 Corpo elettorale**

12.1- L'elettorato attivo e passivo è costituito dai direttori di quei dipartimenti che, all'atto dell'indizione delle elezioni, sono appartenenti alla macro-area scientifico-disciplinare della quale si deve eleggere il rappresentante in Giunta.

#### **ART. 13 Composizione della Commissione elettorale**

13.1- La Commissione elettorale, nominata con il decreto rettorale di cui all'art.11 co.6, è composta da un Presidente e da un membro scelti tra i direttori di dipartimento non coinvolti nella procedura elettorale, né in qualità di elettorato attivo né passivo, e da un segretario scelto tra il personale della Segreteria del Collegio ovvero di altro ufficio dell'amministrazione.

13.2- Alternativamente la Commissione elettorale potrà essere composta da personale tecnico-amministrativo nel seguente modo: Presidente (il responsabile della Segreteria del Collegio) ed altri due componenti, di cui uno con funzioni di segretario, scelti tra il personale della Segreteria del Collegio ovvero di altro ufficio dell'amministrazione.

13.3- L'ufficio di Presidente, di membro e di segretario è obbligatorio. In caso di impedimento di uno o più componenti questi vengono sostituiti dai tre membri supplenti indicati nel decreto rettorale.

13.4- Le funzioni di Presidente, in caso di temporanea assenza, sono esercitate dal vice-Presidente nominato dal Presidente stesso.

#### **ART. 14 Presentazione delle candidature**

14.1- Successivamente all'emanazione del decreto rettorale di cui all'art.10, è data facoltà ai direttori di far pervenire la propria candidatura alla Segreteria del Collegio di norma fino al decimo giorno precedente la tornata elettorale. Delle candidature presentate si darà diffusione tramite posta elettronica a tutto l'elettorato attivo interessato nonché mediante pubblicazione sul sito *web* della Sapienza (pagina del Collegio).

14.2- La mancata ricezione del messaggio di cui al comma 1 non costituisce motivo di nullità dell'avviso.

14.3- La propaganda elettorale può essere effettuata nel periodo intercorrente tra l'emanazione del decreto rettorale di cui all'art.10 e le ore 14,00 del giorno che precede quello della consultazione elettorale.



14.4- Coloro che vengono eletti, anche nel caso in cui non abbiano presentato la propria candidatura, dovranno rendere dichiarazione di accettazione dell'avvenuta elezione entro il quinto giorno successivo a quello della pubblicazione dei risultati elettorali.

#### **ART. 15 Operazioni di voto e compiti della Commissione elettorale**

15.1- La Commissione elettorale effettua le operazioni di voto e svolge i propri compiti con le medesime modalità indicate all'art. 5.

#### **ART. 16 Modalità di voto**

16.1- Al seggio possono accedere, successivamente all'insediamento della Commissione, solo gli elettori iscritti ad esso e il personale della Segreteria del Collegio.

16.2- Ogni elettore ha diritto ad esprimere una sola preferenza nominativa con l'indicazione del cognome e, in caso di omonimia, anche del nome del candidato. Se ulteriormente necessario può essere indicata la data di nascita.

16.3- Sono dichiarate nulle le schede che non consentono la chiara identificazione del candidato prescelto, ovvero contengono modalità di identificazione del candidato diverse da quelle indicate nel comma precedente.

#### **ART. 17 Termine delle votazioni, chiusura del seggio e scrutinio**

17.1- Le votazioni terminano all'ora prestabilita ed indicata nella convocazione inviata al corpo elettorale, o anticipatamente se si verifica l'eventualità prevista dall'art.5 co.5,

17.2- Immediatamente dopo la chiusura del seggio si procede al computo delle schede votate.

17.3- Dopo aver accertato il raggiungimento del *quorum* del 30% (art. 25 comma 1 dello Statuto), la Commissione effettua lo scrutinio delle schede e redige processo verbale da cui devono risultare il numero degli aventi diritto al voto, il numero dei votanti e il numero dei voti ricevuti da ciascuno dei candidati.

17.4- Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

#### **ART. 18 Quorum**

18.1- Nel caso in cui non sia stato raggiunto nella tornata elettorale il *quorum* del 30% (arrotondato all'unità immediatamente superiore) degli aventi diritto al voto – art. 31, comma 1, dello Statuto – le votazioni saranno ripetute per una sola volta;



in caso di ulteriore non validità, la rappresentanza della macro-area mancherà fino al termine dell'anno accademico.

#### **ART. 19 Pubblicità dei risultati elettorali, ricorsi e proclamazione**

19.1- I risultati elettorali, sono resi pubblici, tramite posta elettronica nonché mediante pubblicazione sul sito *web* della Sapienza (pagina del Collegio) entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti.

19.2- Entro tre giorni successivi alla data delle votazioni può essere proposto ricorso (in opposizione) alla Commissione Elettorale, che decide entro tre giorni dal termine di presentazione, sentito il primo firmatario di essi.

19.3- Avverso la pronuncia della Commissione Elettorale, entro ulteriori tre giorni può essere proposto ricorso (gerarchico improprio) al Senato Accademico che si pronuncia in via definitiva nella prima seduta utile.

19.4- Il Rettore proclama l'eletto alla carica di rappresentante di macro-area in Giunta con proprio decreto entro i cinque giorni successivi alla scadenza dei termini previsti dai commi precedenti per la proposizione dei ricorsi ovvero per la pronuncia degli organi competenti a decidere sui ricorsi stessi.

#### **ART. 20 Esercizio del mandato**

20.1- L'inizio del mandato coincide generalmente con l'inizio dell'anno accademico.

20.2- Nel caso in cui un componente di Giunta cessi a vario titolo nel corso del triennio, verranno indette nuove elezioni per la macro-area rimasta priva di rappresentanza.

20.3- Il membro di Giunta eletto successivamente, terminerà lo scorcio di anno accademico dell'uscente e svolgerà il successivo triennio, ovvero cesserà anticipatamente in coincidenza con la scadenza del mandato come direttore di dipartimento e potrà essere eventualmente rieletto per un secondo mandato.

#### **ART. 21 Aggiornamento delle macro-aree**

21.1- La definizione e la composizione delle macro-aree — e di conseguenza la collocazione dei dipartimenti al loro interno — è oggetto di verifica periodica da parte del Senato Accademico.

#### **ART. 22 Approvazione**

22.1- Il presente regolamento è approvato dal Collegio dei Direttori di Dipartimento, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti, dal Senato Accademico ed emanato dal Rettore.



**ART. 23 Entrata in vigore**

23.1- Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di emanazione del relativo decreto rettorale.

**ART. 24 Norme transitorie e finali**

24.1- Il Presidente e i componenti la Giunta in carica al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento proseguono nelle loro funzioni fino al completamento del loro mandato.

Ar